



# TRIBUNALE DI TRANI

## UFFICIO DI PRESIDENZA

N° 181/2021 Reg. Gen. Vol.

### Il Presidente

Letto il ricorso depositato dall'avv. Torelli Antonio procuratore di Piccininni Beatrice, che qui deve intendersi integralmente trascritto;

vista la documentazione prodotta;

visto il parere positivo del Pubblico Ministero reso il 15 febbraio 2021;

ritenuto che la notificazione nei modi ordinari appare complessa per la difficoltà di identificazione del destinatario;

### AUTORIZZA

la notificazione dell'atto introduttivo per pubblici proclami nei confronti dei convenuti Piccininni Cosmo e Piccininni Nicolò e

### DISPONE

che, in aggiunta alle formalità previste dall'art. 150, terzo comma, c.p.c., il ricorso sia pubblicato, per estratto, a spese del ricorrente, per trenta giorni, sul sito internet del Ministero della Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) e del Tribunale di Trani.

Trani, addì 1 marzo 2021

*Il Presidente*  
Dott. Antonio De Luce

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trani, .....4 MAR 2021.....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Annamaria Arrato

STUDIO LEGALE TORELLI  
Avv. GIUSEPPE TORELLI  
Avv. ANTONIO TORELLI  
Via Pietro Palagano, 146 - TRANI  
Tel. 0083.482720 - Fax 0893.465090



**TRIBUNALE DI TRANI**

**Atto di citazione**

L'Avv. Antonio Torelli, nato a Trani (BT), il 05.09.1968 ed ivi residente in via P. Palagano n. 146, (C.F. TRLNNTN68P05L328X), che rappresenta e difende la Sig.ra Piccininni Beatrice, nata a Molfetta (BA), il 10.02.1948 ed ivi residente alla via Victor Hugo n. 4C (C.F. PCCBRC48B50F284T) elettivamente domiciliata presso il di Lui studio, sito in Trani alla via P. Palagano n. 146, in virtù di mandato a margine del presente atto, che dichiara ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni inerenti al seguente giudizio al numero di fax 0883/485080 e/o al seguente indirizzo di P.E.C. antonio.torelli@pec.ordineavvocatitrani.it, espone quanto segue:

**Premesso che**

- 1) in data 03.11.1929, con atto di vendita, a rogito del Notaio Dott. Azzarita Sergio, il Sig. Samarelli Gianmaria alienava a titolo oneroso ai coniugi Piccininni Domenico e Ciccolella Lucia, l'immobile sito in Molfetta alla via Daniele Manin n. 35 (ALLEGATO), i quali, per l'effetto, divenivano proprietari, ciascuno, per una quota pari alla metà;
- 2) dal matrimonio dei coniugi Piccininni Domenico e Ciccolella Lucia nascevano tre figli: Piccinini Cosmo, nato a Molfetta (BA), il 04.01.1932 Piccininni Nicolò, nato a Molfetta (BA), il 12.11.1936 e Piccininni Beatrice, nata a Molfetta (BA), il 10.02.1948;
- 3) in seguito al decesso del Sig. Piccininni Domenico, avvenuto in Molfetta il 21.12.1975, denuncia di successione n. 12, vol. 586, del 22.03.1976 (ALLEGATO), si apriva la successione ereditaria in virtù della quale la

**MANDATO**

Io sottoscritta Piccininni Beatrice, nata a Molfetta il 10.2.1948, ed ivi res. alla via Victor Hugo n. 4/C, c.f. PCCBRC48B50F284T, nomino quale mio difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame l'avv. Antonio Torelli, del foro di Trani, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. E' legge domicilio presso lo studio dell'avv. Antonio Torelli, sito in Trani, via P. Palagano n. 146.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, DLgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2 co. 7, DL n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al DLgs n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, DM Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal DM Giustizia n. 48/2013.

Piccininni Beatrice

E' autentica

AVV. ANTONIO TORELLI

Firmato Da: ANTONIO TORELLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 14b3bb6



quota, pari alla metà (1/2) dell'immobile sito in Molfetta (BA) alla via D. Manin n. 35, riportato in catasto alla partita 7410, foglio 55, particella 2570, sub 20, veniva così suddiviso tra gli eredi:

- quota pari ad  $1/3$  di  $1/2$  alla moglie, la Sig.ra Ciccolella Lucia, che quindi diveniva proprietaria per una quota pari ad  $1/6$ ;

- quota pari ad  $2/3$  di  $1/2$  da dividere in parti uguali tra i tre figli ovvero:

$1/9$  ( $1/3$  di  $1/3$ ) al Sig. Piccininni Cosmo;

$1/9$  ( $1/3$  di  $1/3$ ) al Sig. Piccininni Nicolò;

$1/9$  ( $1/3$  di  $1/3$ ) alla Sig.ra Piccininni Beatrice.

4) per effetto della suindicata successione, la quota ereditata dalla Sig.ra Ciccolella Lucia, pari ad  $1/6$ , si sommava alla quota pari a  $1/2$ , di cui era già proprietaria (in virtù dell'atto pubblico di compravendita del 03.11.1929), divenendo proprietaria dell'immobile per una quota pari a  $2/3$  ( $1/6+1/2$ ).

5) in data 27.12.1967 a Molfetta, la Sig.ra Piccininni Beatrice contraeva matrimonio con il Sig. De Simone Giovanni, nato a Molfetta (BA), il 10.04.1940 e dalla loro unione nascevano De Simone Rosa, nata a Molfetta (BA), il 01.06.1969, C.F. DSMRSO69H41F284C e De Simone Lucia, nata a Molfetta (BA) il 03.09.1973, C. F. DSMLCU73P43F284K.

6) in data 25.11.1982 con atto di cessione a rogito del Notaio Dott. Ugo Perugini, la Sig.ra Ciccolella Lucia cedeva e trasferiva ai coniugi De Simone Giovanni e Piccininni Beatrice i suoi diritti, pari a  $2/3$ , (due terzi), sull'immobile di cui causa, dietro il pagamento di Lire 3.000.000,00 (tre milioni di Lire). La suddetta quota veniva suddivisa in parti uguali dai coniugi e per l'effetto la Sig.ra Piccininni Beatrice diveniva proprietaria dell'immobile per una quota pari a  $4/9$  ( $1/3 + 1/9$ ), mentre il marito, il Sig.

**De Simone Giovanni, per la sola quota pari ad 1/3;**

7) in data 16.11.2017, a seguito del decesso del Sig. De Simone Giovanni la quota pari ad 1/3 della proprietà dell'immobile sito in Molfetta alla via D. Manin n. 35, veniva così suddivisa tra gli eredi legittimi:

- 1/9 (1/3 di 1/3) alla moglie, la Sig.ra Piccininni Beatrice nata a Molfetta (BA) il 10.02.1948 che quindi diveniva proprietaria di una quota pari a 5/9 (4/9 + 1/9)

- 1/9 alla prima figlia, la Sig.ra De Simone Rosa, nata a Molfetta (BA), il 01.06.1969;

- 1/9 alla seconda figlia, la Sig.ra De Simone Lucia nata a Molfetta (BA) il 03.09.1973;

8) per effetto dei passaggi precedentemente indicati ed ai fini di una più agevole lettura, la proprietà dell'immobile sito in Molfetta alla via D.

**Manin n. 35**, riportato in catasto alla partita 7410, foglio 55, particella 2570, sub 20, consistente in appartamento al primo piano, composto di due vani e ripostiglio **risulta attualmente così suddivisa:**

- 1/9 al Sig. Piccininni Cosmo:

- 1/9 al Sig. Piccininni Nicolò:

- 5/9 alla Sig.ra Piccininni Beatrice:

- 1/9 alla Sig.ra De Simone Rosa:

- 1/9 alla Sig.ra De Simone Lucia:

9) il Sig. Piccininni Cosmo, nato a Molfetta, il 04.01.1932 è stato residente e domiciliato in Molfetta, alla via D. Manin n. 35, dalla nascita fino al 13.07.1956, data di emigrazione per gli Stati Uniti d'America:

10) il Sig. Piccininni Nicolò, nato a Molfetta, il 12.11.1936, è stato residente

e domiciliato in Molfetta, alla via D. Manin n. 35, dalla nascita fino al 09.09.1962, data di emigrazione per gli Stati Uniti d'America;

11) entrambi i fratelli di parte attrice, dopo qualche anno dalla loro emigrazione, non hanno più comunicato con la famiglia d'origine, facendo perdere le loro tracce.

12) una volta espatriati, nonostante gli innumerevoli sforzi effettuati dalla Sig.ra Piccininni Beatrice di contattare i suoi fratelli anche per la ripartizione e la gestione delle relative spese, quest'ultimi si sono completamente disinteressati della gestione dell'immobile di cui risultano comproprietari. Di conseguenza, di fronte alla completa indifferenza e noncuranza mostrata, anche a causa della loro irreperibilità, **la ricorrente ha dovuto provvedere, da sola, alla gestione dell'immobile di proprietà.**

13) Parte attrice **da oltre vent'anni ha posseduto ed utilizzato l'immobile uti domini**, ed ha provveduto a tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché al pagamento di tutte le tasse (IMU e spese condominiali) relative all'immobile sito in Molfetta, alla via D. Manin n. 35:

#### **TANTO PREMESSO**

La Sig.ra Piccininni Beatrice, come sopra rappresentata e difesa, intende agire per i seguenti

#### **MOTIVI IN DIRITTO**

##### **SULL'USUCAPIONE DEI BENI IMMOBILI EX ART. 1158 c.c.:**

Ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'usucapione rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi che si verifica in forza del possesso continuato, pacifico ed ininterrotto, per un determinato periodo di tempo stabilito dalla

legge.

Quindi, elementi costitutivi dell'usucapione sono:

- il possesso;

- il tempo.

Con riferimento al **primo elemento** occorre che esso sia palese, non violento e continuo ovvero, non esercitato in maniera saltuaria od occasionale.

Al riguardo, consolidata giurisprudenza afferma che "in tema di usucapione, vige la presunzione ex art. 1142 c.c. della continuità del possesso, e pertanto, si determina un'inversione dell'onere probatorio, non essendo il possessore tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte, provare l'intervenuta interruzione" (Cass. n.13921 del 25.09.2002; Cass. n.17332 del 23.07.2010; Cass. n.3517 del 09.02.2017).

Inoltre, il requisito della cd. "continuità del possesso" richiede che venga esercitato sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario.

In altre parole, è necessario che il possesso sia esercitato con lo "*animus rem sibi habendi*", ovvero, con l'intento di esercitare sulla *res* un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale.

Invece, in relazione al **secondo elemento** ovvero, il tempo, nella nostra fattispecie, è lo stesso articolo 1158 c.c. a fissarlo in **venti anni**.

Infatti, "la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui medesimi beni si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni".

Termine che inizia a decorrere dal primo giorno successivo all'inizio del possesso e che nel nostro caso non va provato in quanto trattasi di immobile in comproprietà.

Ciò posto, nella fattispecie che ci occupa, ovvero di una comproprietà, l'onere probatorio, consistente appunto nel fornire la prova dell'esistenza degli elementi suindicati, sarà assolto da parte attrice dimostrando di avere esteso il proprio possesso in via esclusiva sul bene comune, unitariamente inteso.

Infatti, la Suprema Corte ha sancito che l'acquisto *ad usucapionem* dell'altrui quota della cosa comune, potrà avvenire solo dimostrando l'intensione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo (*uti dominus*) e senza opposizione per il tempo previsto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di "*interversio possessionis*" potendo invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo e animo domini della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui. Quindi, a tal fine non sarà sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso comune della cosa, occorrendo altresì, che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "*uti dominus e non più uti condominus*" (Cass. n. 16847 del 11.08.2005; Cass. n. 7221 del 25.03.2009).

Quindi, occorreranno atti integranti un comportamento durevole nel tempo, tale da ingenerare un possesso esclusivo "*animo domini*"; sulla cosa nella sua interessa, incompatibile con l'originario permanere del godimento "*uti condominus*".

Ciò posto, nel caso di specie, **parte attrice da oltre venti anni non solo è nel possesso dell'intero bene, ma soprattutto, lo gestisce come unica proprietaria.** Infatti, la Sig.ra Piccininni:

A. si è da sempre interessata del pagamento di tutte le tasse inerenti all'immobile, non solo relativamente alla propria quota di proprietà (5/9) ma, anche di quelle spettante ai fratelli (1/9 del Sig. Piccininni Cosmo ed 1/9 del Sig. Piccininni Nicolò).

B. è sempre stata l'unico soggetto interpellato dagli altri condomini e/o amministratore per ogni decisione inerente lo stabile;

C. ha sempre provveduto al pagamento di tutti i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, inerente all'immobile di cui è causa nonché, al versamento delle spese condominiali;

D. in data 24.10.2012, ha stipulato un contratto di locazione ad uso abitazione, avente ad oggetto **l'intero immobile sito in Molfetta alla via D.Manin, n. 35**, per un periodo di anni 4 dietro il pagamento di un canone annuo pari ad € 3.360,00 (tremilatrecentosessanta euro), versando le relative imposte per intero.

E. in seguito alla morosità del conduttore, adiva il Tribunale di Trani chiedendo ed ottenendo lo sfratto per morosità.

Da quanto detto emerge, in modo palese ed inequivocabile, che la Sig.ra Piccininni ha non solo gestito ma, soprattutto goduto dell'immobile come se fosse unica proprietaria dello stesso e quindi, in un modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui. Inoltre, appare evidente come l'atteggiamento posto in essere da parte attrice, integrando un'attività durevole e lapalissianamente incompatibile con il possesso altrui, sia manifestazione dell'esercizio sulla *res* di un potere *uti domininus e non uti condominus*.

Per tali motivi, avendo assolto all'onere probatorio come richiesto *ex lege* la Sig.ra Piccininni Beatrice, come sopra rappresentata e difesa



### CITA

Il Sig. Piccinini Cosmo, nato a Molfetta (BA), il 04.01.1932, il Sig. Piccininni Nicolò, nato a Molfetta (BA), il 12.11.1936, la Sig.ra De Simone Rosa, nata a Molfetta (BA), il 01.06.1969 e la Sig.ra De Simone Lucia nata a Molfetta (BA) il 03.09.1973 a comparire dinanzi al Tribunale di Trani, all'udienza del 30.05.2020, ore e luoghi di rito, e per l'effetto

### INVITA

Essi convenuti a costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata, nelle forme e nei modi di cui all'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e che in mancanza di costituzione, si procederà in Loro contumacia per sentirsi accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- 1) accertare e per l'effetto dichiarare che la Sig.ra Piccininni Beatrice ha acquistato a titolo originario, per intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., la quota pari ad 1/9 di proprietà del Sig. Piccininni Cosmo e la quota pari ad 1/9 di proprietà del Sig. Piccininni Nicolò, dell'immobile sito in Molfetta alla via D. Manin n. 35, riportato in catasto alla partita 7410, foglio 55, particella 2570, sub 20, consistente in appartamento al primo piano, composto di due vani e ripostiglio.
- 2) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Trani, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza che accerti e dichiari che la Sig.ra Piccininni Beatrice ha acquistato *ad usucapionem* la proprietà delle quote sopra indicate.

divenendo per l'effetto titolare di una quota complessiva pari ai 7/9 del suddetto immobile.

3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del suindicato legale, che si dichiara antistatario, in caso di immotivata resistenza in giudizio.

### **In via istruttoria**

Si chiede:

- Prova per testi con il sig. **Mario Minervini** sui seguenti capitoli:

- 1) È vero che i sigg.ri Piccininni Cosmo e Piccininni Nicolò, entrambi fratelli della sig.ra Beatrice Piccininni, sono emigrati negli Stati Uniti d'America, senza comunicare alla famiglia d'origine la loro nuova residenza?
- 2) Vero che dopo la loro emigrazione, non hanno più comunicato con la famiglia d'origine, facendo perdere le loro tracce?
- 3) Vero che successivamente alla data di espatrio dei due fratelli e a causa del loro completo disinteresse, la Sig.ra Piccininni Beatrice ha dovuto provvedere, da sola, alla gestione dell'immobile di comproprietà?
- 4) Vero che da oltre venti anni la Sig.ra Piccininni Beatrice è nel possesso dell'intero bene e lo gestisce come unica proprietaria, provvedendo al pagamento di tutte le tasse ed oneri inerenti l'immobile, sia relativamente alla propria quota di proprietà (5/9) sia provvedendo al pagamento delle quote spettanti ai fratelli (1/9 del Sig. Piccininni Cosmo ed 1/9 del Sig. Piccininni Nicolò)?
- 5) Vero che la Sig.ra Piccininni Beatrice ha sempre provveduto al pagamento di tutti i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riguardanti

l'immobile di cui è causa nonché al versamento delle relative spese condominiali?

6) Vero che, in data 24.10.2012, la Sig.ra Piccininni Beatrice con contratto di locazione ad uso abitativo concedeva in locazione **l'intero immobile sito in Molfetta alla via D.Manin, n. 35**, per un periodo di anni 4 dietro il pagamento di un canone annuo pari ad € 3.360,00 (tremilatrecentosessanta euro), versando le relative imposte per intero?

7) Vero che la sig.ra Piccininni Beatrice era l'unica proprietaria ad incassare i canoni di locazione e l'unica a provvedere al pagamento delle relative imposte?

**Con riserva** di meglio integrare ed articolare i mezzi istruttori, anche in relazione al comportamento processuale dei soggetti convenuti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 183, comma VI. c.p.c.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Visura catastale Agenzia delle Entrate del 26.04.2019
2. Atto di vendita del 3.11.1929 tra Samarelli Giammaria e Piccininni Domenico e Ciccolella Lucia
3. Atto di cessione a titolo oneroso tra Ciccolella Lucia e De Simone Giovanni e Piccininni Beatrice
4. Certificato di matrimonio tra Piccininni Beatrice e De Simone Giovanni
5. Certificato di morte di De Simone Giovanni
6. Denuncia di successione di Piccininni Domenico
7. Certificato di residenza ed emigrazione di Piccininni Nicolò
8. Certificato di residenza ed emigrazione di Piccininni Cosmo

9. Contratto di locazione ad uso abitativo tra Piccininni Beatrice e Ponte

Sergio

10. Convalida di sfratto del Tribunale di Trani del 4.12.2017

11. Registrazione del contratto di locazione

12. Richiesta di pagamento con relativa quietanza per lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile del 2.10.2012

13. N. 2 ricevute di pagamento di spese condominiali del 10.9.2015

14. Dichiarazione dei redditi di Piccininni Beatrice anni 2007-2009-2012-2014-2017-2018

15. Attestazione Isee del 2019

16. N. 5 ricevute di pagamento Imu anni 2014-2018

Trani, 22/1/2020

avv. Antonio Torelli

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Aiut.Uff.Giudiziario, addetto al Tribunale di Trani, istante

l'avv. Antonio Torelli, copia simile ho notificato alla sig.ra De Simone Lucia.

Mediante deposito nella Casa Comunale di Bisceglie per rifiuto della persona in in p. dom. e res. in Bisceglie, alla via Imbriani n. 146, curando la consegna a c.p.c. per la sua presenza di altre persone a cui sia, per legge, consegnato il plico. Il rifiuto avviso, in plico chiuso n. 835, alla porta dell'abitazione del destinatario con lettera racc. R/A

MONTRONE

BISCEGLIE 23 GEN. 2020

IL FUNZIONARIO U.R.E.P. Dot. ssa Anna Della Montrone

RA6.66829508063-0

Altra copia ho notificato alla sig.ra De Simone Rosa, dom. e res. in Bisceglie,

alla via G. Verdi n.5/A, curando la consegna a mani proprie tale notificato

Bisceglie

22/01/2020

Antonio Torelli

MONTRONE

Firmato Da: ANTONIO TORELLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70751

Firmato Da: ANTONIO TORELLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 14b3bb6

Terza copia ho notificato al sig. Piccininni Nicolò, dom. e res. in Molfetta alla

via D. Manin n. 35, curando la consegna a

*non ho potuto notificare perché non ho più notato alcuna indicazione relativa al mittente, sul telefono e sulle buste postali, e delle informazioni da me assunte in loco e in via che lo stesso è già sconosciuto.*

Molfetta, 22-01-2020

*[Signature]*

BONVINO

Quarta copia ho notificato al sig. Piccininni Cosmo, dom. e res. in Molfetta alla

via D. Manin n. 35, curando la consegna a

*non ho potuto notificare perché non ho più notato alcuna indicazione relativa al mittente, sul telefono e sulle buste postali, e delle informazioni da me assunte in loco e in via che lo stesso è già sconosciuto.*

Molfetta, 22-01-2020

*[Signature]*

BONVINO

Quinta copia ho notificato al sig. Piccininni Nicolò, dom. in Molfetta presso il

Comune di Molfetta, in via Martiri di Via Fani (Lama Scotella), curando la

consegna a

mani dell'impiegato sig. *[Signature]*  
adatto alla ricezione e qualificato

Molfetta, 23.01.2020

Dott.ssa STEFANIA GRANIERI  
FUNZIONARIO U.N.E.P.

GRANIERI

Sesta copia ho notificato al sig. Piccininni Cosmo, dom. in Molfetta presso il

Comune di Molfetta, in via Martiri di Via Fani (Lama Scotella), curando la

consegna a

mani dell'impiegato sig. *[Signature]*

adatto alla ricezione e qualificato

Molfetta, 23.01.2020

GRANIERI

Dott.ssa STEFANIA GRANIERI  
FUNZIONARIO U.N.E.P.

U.N.E.P. TRIBUNALE  
CHON 835

Notifica SPECIFICA

Varia

11.63

13.10

1.31

+6.90

PAGATO

70.04

base fissa e doppia 10%

escluso

virtuale

24 ULN 20

FUNZIONARIO

**Avviso di ricevimento**  
Comunicazioni ex Art.11

Cronologico n° 8351A

Numero Invio 

6	4	8	3	9	5	0	2	0	6	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Data di spedizione 27/1/2020 Dell'ufficio di Indovani compilazione a cura del mittente

Destinatario Dr Simona Lucio  
Via Indovani 146 CAP 76044 Località Indovani

Dichiaro di aver ricevuto l'invio soprindicato il 


<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Destinatario  Addetto alla casa  Ufficio o Azienda  Portiere dello stabile  Invio non ritirato alla data

Familiare convivente  Delegato

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) Antonio Torelli Data 27/1/2020 Firma dell'incaricato alla distribuzione Antonio Torelli

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 21 della Delibera AGCOM 385/13/CONS del 20 giugno 2013.  
 Invi multipli a un unico destinatario  
 Sottoscrizione rifiutata



Firmato Da: ANTONIO TORELLI Emesso Da: INFOCERT-FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 70775f